



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8562 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

██████████, rappresentata e difesa dagli avvocati Venerando Monello e Roberta Tarantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Salvatore Prato, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cavuoto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del “Modulo di Notifica” datato 13 giugno 2025, con il quale la ricorrente è stata dichiarata “INIDONEA agli accertamenti psicofisici per le seguenti cause: Quantiferon Positivo”, notificato a mani in pari data;
- della comunicazione del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito del 26 giugno 2025 (Prot. Int. n. MAIL\_2025630111935745000000), con la quale è stata respinta l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente;
- della graduatoria di merito del concorso, ad oggi non adottata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l’eventuale graduatoria finale non ancora pubblicata che non includa la ricorrente tra i candidati idonei.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.9.2025 :

- del “Modulo di Notifica” datato 13 giugno 2025, con il quale la ricorrente è stata dichiarata “INIDONEA agli accertamenti psicofisici per le seguenti cause: Quantiferon Positivo” e notificato a mani in pari data (doc. A già agli atti);
- della comunicazione del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito del 26 giugno 2025 (Prot. Int. n. MAIL\_2025630111935745000000), con la quale è stata respinta l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente (doc. B già agli atti);
- della graduatoria di merito del concorso (doc. C quivi impugnato) di cui al Decreto n. M\_D AB05933 REG2025 0361074 del 7 agosto 2025, inerente le graduatorie di merito del 2° Blocco 2025, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l’eventuale graduatoria finale non ancora pubblicata che non includa la ricorrente tra i candidati idonei.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Centro

Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito e di Salvatore Prato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito della verifica sanitaria disposta da questo Giudice e svolta dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza che, in sede di verifica (relazione depositata in data 10.2.2026), ha concluso che “...è possibile valutare la ricorrente attualmente idonea al reclutamento come volontario in ferma iniziale (VFI) dell'Esercito Italiano”;

Ritenuto che, alla luce di ciò, nelle more della definizione del merito della presente causa e in vista dell'integrazione del contraddittorio, la ricorrente debba essere ammessa interinalmente a completare l'iter concorsuale “con riserva”, fino all'inserimento nella graduatoria concorsuale con il punteggio che risulterà a lei spettante;

Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, anche la graduatoria del concorso, impugnata con i motivi aggiunti;

Ritenuto che sussiste, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica dei motivi aggiunti avverso la graduatoria risulta effettuata, al momento, soltanto nei confronti di due dei controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato

disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che a tali incumbenti parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto, altresì, di richiedere alla stessa Amministrazione, entro gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, breve relazione di aggiornamento sulle prove che la ricorrente ha potuto sostenere e sul completamento dell'iter concorsuale che la concerne;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 20 maggio 2026, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie la domanda cautelare ammettendo con riserva la ricorrente al completamento dell'iter concorsuale fino al suo inserimento in graduatoria nella posizione che risulterà di spettanza;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 20 maggio 2026, ore di rito;  
Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Gianluca Amenta, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.